


**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ATS – AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI**

Proposta n. 76 /2017

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 49 DEL - 2 FEB. 2017**

**STRUTTURA PROPONENTE: SANITÀ ANIMALE**

Dott. Enrico Vacca




**OGGETTO: Indennizzo per la macellazione obbligatoria di ovini non idonei alla riproduzione, a favore del Sig. B.G.**

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Amm.vo Valeria Garau

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Francesco Sanna



La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI  NO

Si attesta che la presente Determinazione Dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Sanluri dal - 2 FEB. 2017 al 17 FEB. 2017

Servizio Affari Generali e Legali

Dott. Bernardino Raffaele Chessa



## IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SANITÀ ANIMALE

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n.141 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Antonio Onnis quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Sanluri;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute, n. 11 del 18.01.2017 avente ad oggetto "Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute";

**VISTE** le deliberazioni del Commissario Straordinario della ex ASL di Sanluri n. 447 del 07.07.2015, n. 737 del 10.12.2015 e n. 555 del 29.09.2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

**VISTE** le deliberazioni del Direttore Generale della ex ASL Sanluri, n. 80 del 22.02.2007 e n. 336 del 16.05.2014 con le quali il Dott. Enrico Vacca è stato nominato Direttore del Servizio Sanità Animale;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* (G.U. n.80 del 05.04.2013), in materia di trattamento dei dati personali;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale, n. 52/29 del 28/10/2015 inerente il "Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alla Scrapie classica degli ovini, anni 2015-2017" e il successivo aggiornamento del Piano adottato con Determinazione RAS n. 806 del 26.07.2016;

**CONSIDERATO** che il suddetto "Piano regionale di selezione genetica" prevede la macellazione obbligatoria degli animali il cui genotipo presenta l'allele VRQ nonché la macellazione o la castrazione degli arieti con genotipo privo dell'allele ARR, "entro 30 giorni dalla determinazione del genotipo" ed il conseguente indennizzo agli allevatori ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n. 218, del Decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298 e del Decreto ministeriale 19 agosto 1996, n. 587;

**ACCERTATA** la presenza di n.1 capo ovino con genotipo indesiderato, non idonei alla riproduzione (genotipo con presenza dell'allele VRQ, considerato altamente sensibile alla Scrapie oppure genotipo che non presenta l'allele ARR e pertanto da ritenere suscettibile alla Scrapie) presso l'allevamento contraddistinto dal codice aziendale IT045CA006 (agro del comune di Pabillonis) di proprietà del signor B.G., codice fiscale BRDGNN49D12D287X;

**PRESO ATTO** dell'Ordinanza Sindacale del Comune di Pabillonis n. 27 del 21.10.2016, rettificata con Ordinanza n.29 del 08.11.2016, per effetto della quale si è proceduto alla macellazione obbligatoria degli ovini non idonei alla riproduzione;

**VISTE** la Legge 2 giugno 1988, n. 218 "misure di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali", il Decreto 20 luglio 1989, n. 298 "regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n.218" e le successive modificazioni introdotte dal Decreto 19 agosto 1996, n. 587;

**VISTE** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/1 del 22/07/2014 e le correlate note del Servizio "Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare" della RAS n. 7143 del 18/03/2015 e n. 25392 del 09.11.2015, con le quali si da atto che la Regione non intende esercitare la scelta di

gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario e che l'erogazione dell'indennizzo per animali abbattuti non può più essere effettuato dalla Regione Sardegna verso i privati operatori economici. *"In proposito si ritiene di dover autorizzare le ASL, in quanto autorità competenti, ad effettuare le erogazioni degli indennizzi a qualunque titolo effettuati in base alla normativa vigente". "La Regione provvederà, comunque, al rimborso delle somme erogate dietro specifica richiesta della ASL competente corredata della documentazione della spesa sostenuta";*

**RITENUTO** pertanto di dover procedere, a favore del proprietario degli animali macellati obbligatoriamente, all'erogazione della corrispondente indennità *"ricavata dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'I.S.M.E.A"* (corrispondente alla data dal **14.11.2016** al **27.11.2016**), al netto dell'importo ricavato dall'allevatore a seguito dell'utilizzazione delle carni o della vendita delle stesse;

**STABILITO** che la spesa complessiva di **euro 211,25 (duecentoundici,25)**, derivante dal presente atto, dovrà essere imputata sul conto di costo n. A505010204 "Rimborsi agli allevatori per indennità abbattimento animali", **autorizzazione di spesa Anno 2017, n. 11, sub autorizzazione n. 4** del corrente esercizio finanziario e successivamente rendicontata al competente Assessorato Regionale per l'ottenimento del rimborso all'ATS Sardegna - ASSL di Sanluri;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni esposte in premessa:

- 1) Di liquidare la somma complessiva di **euro 211,25 (duecentoundici,25)** in favore del signor **B.G.** codice fiscale BRDGNN49D12D287X; residente in **Via Guspini, 8 PABILLONIS**, a titolo di indennizzo per gli animali macellati obbligatoriamente in data **11.11.2016**;
- 2) Di imputare la spesa complessiva di **euro 211,25 (duecentoundici,25)**, derivante dal presente atto, sul conto di costo n. A505010204 "Rimborsi agli allevatori per indennità abbattimento animali", Autorizzazione di spesa Anno **2017, n. 11 sub autorizzazione n.4** del corrente esercizio finanziario;
- 3) Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo ordinativo di pagamento;
- 4) Di inviare una specifica richiesta al competente Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ai fini del rimborso all'ATS Sardegna - ASSL di Sanluri delle suddette somme erogate a titolo di indennizzo agli allevatori in base alla normativa vigente.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SANITÀ ANIMALE**  
Dott. Enrico Vacca

